

TRIBUNALE DI MESSINA

Seconda sezione civile

Il presidente di sezione delegato

Esaminato il ricorso ex artt. 696/696 *bis* c.p.c., iscritto al n. **1098/2020**

R.G. trasmesso al sottoscritto in formato cartaceo in data 30 aprile 2020;

visto il carico del proprio ruolo civile (rispetto al quale gli ATP costituiscono un incarico ulteriore, stante la vacanza del posto di presidente del Tribunale), che si affianca al ruolo di esecuzione mobiliare ed immobiliare nonché a quello fallimentare ed alle incombenze della funzione semidirettiva svolta e di quella di presidente ff;

FISSA

l'udienza del 22 giugno 2020 innanzi a sé per provvedere sul ricorso;

ASSEGNA

Al ricorrente termine perentorio sino al 25 maggio 2020 per la notifica del ricorso e del presente decreto alla controparte.

visto il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 e successive modifiche;

visto il decreto del presidente del tribunale del 29 aprile 2020, n. 20;

ritenuto che l'udienza va trattata, ai sensi dell'art. 83, co. 7, d.l. n. 18/2020, con le modalità della c.d. udienza virtuale o cartolare (*"svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice"*), al fine



di contemperare e tutelare da un lato le primarie esigenze di salute
connesse all'attuale grave emergenza sanitaria per l'epidemia di Covid-
19, dall'altro il contraddittorio;

P.Q.M.

**dispone che la predetta udienza si svolga secondo le modalità
della c.d. partecipazione virtuale o cartolare, previste dall'art. 83, co.
7, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 e, quindi, senza la presenza fisica delle
parti;**

**conseguentemente assegna alle parti termine sino a cinque giorni
prima per il deposito telematico di sintetiche note scritte (non
superiori a due pagine), contenenti le sole istanze e conclusioni che
avrebbero dedotto a verbale;**

**avverte che la mancata presentazione delle note equivale ad
assenza, valutabile ex artt. 181 e 309 c.p.c.;**

Si comunichi alle parti costituite.

Messina, 5 maggio 2020.

Il Presidente della II[^] sezione civile
(Giuseppe Minutoli)

